

ASTE GIUDIZIARIE®
N. R.G. 6758/2022

ASTE GIUDIZIARIE®



ASTE GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

ASTE GIUDIZIARIE®

Il Giudice dott. Alina Rossato

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6758/22 RG, promossa con atto di citazione da:

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Contro

CHIAMATI:

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Oggetto: divisione beni caduti in successione.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Letta la CTU dalla quale emerge la non comoda divisibilità del patrimonio immobiliare oggetto del procedimento;

Rilevata l'assenza di istanze di assegnazione;

Rilevato che in udienza il Procuratore dell'attore e di parte intervenuta hanno concluso per la vendita;

rilevato che la convenuta è rimasta contumace;

rilevato che non vi sono contestazioni in ordine al diritto alla divisione;

Pagina 1

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



rilevato che non vi è controversia sulla necessità di vendere;
ritenuto che ai sensi dell'art. 788 cpc e 292 cpc non è prevista la notifica al contumace dell'Ordinanza di vendita (sul punto Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1575 del 1999: "La contumacia del soggetto comunque interessato all'attuazione dell'ordinamento attraverso il processo, contumacia che ha quale presupposto la rituale chiamata del soggetto stesso a partecipare al giudizio ed a far valere in esso tutte le proprie ragioni eventualmente difformi da quelle degli altri soggetti interessati e tutte le proprie considerazioni in ordine alle situazioni che eventualmente emergano nel corso dell'istruttoria, implica, infatti, la rinuncia di questi, espressione dell'autonomia privata nella valutazione dell'interesse e delle modalità di realizzarlo, a contestare tanto le pretese dei detti altri soggetti, quanto l'eventuale evoluzione modificativa della situazione, quale originariamente dedotta in giudizio, a seguito dello svolgimento dell'iter processuale.

Tant'è che il legislatore ha limitato a quelle espressamente previste con l'art. 292 CPC le ipotesi nelle quali il contumace, resosi per sua autonoma scelta estraneo al giudizio eppertanto a tutto quel che avvenir possa nel corso di esso, debba essere nuovamente contattato e portato a conoscenza di fatti od atti del processo. Tra le quali ipotesi non è compresa quella dell'accertamento, nel corso del giudizio di divisione, dell'impossibilità o della particolare difficoltà a procedere all'attribuzione pro quota d'un immobile e, conseguentemente, della necessità d'effettuarne la vendita.

D'altronde, ogniquale volta il codice di rito fa riferimento alle "parti" - come nell'art. 789, la cui applicazione è invocata dal ricorrente - queste debbonsi intendere in senso processuale, id est formalmente presenti in giudizio mediante regolare costituzione - qualità che non può essere riconosciuta per definizione al contumace - non, invece, alle parti sostanziali del rapporto, che rilevano ai fini dell'integrazione del contraddittorio ma che, una volta ritualmente convenute, divengono irrilevanti ai fini processuali, ove non si siano costituite, salvo sempre il disposto dell'art. 292 citato. Nessun diritto poteva, dunque, vantare il con dividente contumace ad essere interpellato in ordine alla vendita del bene oggetto di divisione");

visti gli artt. 785, 788 e 591 *bis* c.p.c.,

dichiara lo scioglimento della comunione tra _____ avente ad
oggetto le unità immobiliari site nel Comune di Galzignano Terme, come da perizia del CTU:

- Comune di Galzignano Terme (PD), N.C.E.U., foglio 7, mapp. 554, sub 2, cat. C/6, consistenza 23 mq, via Porto
- Comune Galzignano Terme (PD), N.C.E.U., foglio 7, mapp.554, sub 1, cat. A/2, consistenza 7,5 vani, via Porto, piano T-1,

- Comune Galzignano Terme (PD), N.C.T. Foglio 7 -Particella 595 accessorio, superficie ca 20;
- Comune di Galzignano Terme (PD), NCT Foglio 7, part. 554 Ente Urbano, consistenza 4 are e 50 centiare

rilevato, pertanto, che deve procedersi alla vendita del compendio immobiliare, non comodamente divisibile, ed alla ripartizione del ricavato secondo le quote di spettanza;

rilevato che a tal fine appare congruo fissare quale prezzo base l'importo di euro 165.000, pari al valore stimato dal c.t.u. (€180.000), detratti i costi per la regolarizzazione amministrativa (€ 1.000,00), catastale (€ 1.000,00), nonché il costo per lo svincolo dalla convenzione urbanistica (€ 13.000,00)

rilevato che con d.m. 26 febbraio 2015 n.32 sono state introdotte nuove regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche e che dall'11 aprile 2018 è entrato in vigore l'obbligo di asta telematica, ritenuto che non sia pregiudizievole per gli interessi dei condividenti o per il sollecito svolgimento della procedura disporre la vendita con modalità telematica;

dispone

la vendita in un unico lotto dei beni immobili così come sopra individuati e meglio descritti nella CTU dell'arch. Ravarotto Davide (pag.7 e seguenti)

delega

per le operazioni di vendita, nonché per quelle successive, ivi comprese note di trascrizione e volture catastali, il Notaio Emanuela Carrucciu, con studio in Padova, Piazza Insurrezione n.10/B.

Assegna, a titolo di fondo spese, al Notaio delegato la somma di euro 2.000,00 a carico delle parti in quote uguali ed in solido tra esse, autorizzando il delegato a richiedere alle parti ulteriore fondo spese di euro 1.000,00 in caso di necessità di procedere ad ulteriori vendite.

Il delegato provvederà ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli di parte, in quanto il primo rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

Dispone che la vendita avvenga con modalità sincrona mista a norma dell'art. 22 d.m. 32/2015.

Dispone che il Delegato provveda a:

1) comunicare la data della vendita, specificando all'eventuale occupante che non deve ostacolare l'attività del Delegato e che dovrà essere presente in loco per consentire le preannunciate visite al bene;

2) accompagnare di persona, o a mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese, tutti gli interessati all'acquisto ad esaminare l'immobile oggetto della procedura. Il Delegato deve organizzare le visite, prenotate esclusivamente tramite il portale delle vendite pubbliche, in orari differenziati, adottando tutti gli accorgimenti necessari perché ciascuno interessato non venga contattato o identificato dagli altri. A richiesta metterà a disposizione, preferibilmente in formato elettronico, copia della ordinanza di vendita e della perizia, fornendo altresì ogni altro più utile chiarimento in ordine alle modalità della vendita, alle caratteristiche e consistenza del bene. Preciserà le spese straordinarie eventualmente già deliberate, nonché gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base all'art. 63, co. 2°, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore; preciserà infine natura ed ammontare presumibile degli esborsi che andranno sostenuti dall'aggiudicatario. Il nome ed il recapito del Delegato saranno inseriti nella pubblicità commerciale;

3) individuare nell'ambito dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 3 DM 32/15 il gestore della vendita telematica, che s'intende quindi sin d'ora autorizzato alla gestione della vendita;

4) redigere l'avviso di vendita e a pubblicarlo entro 120 giorni dall'incarico, precisando che tutte le attività da svolgersi in Cancelleria o avanti al Giudice si svolgeranno avanti al Delegato nel luogo da questi indicato nell'avviso medesimo. Le cauzioni, il saldo prezzo e l'importo per le spese saranno ricevute dal Delegato secondo le modalità indicate nell'avviso, in conformità, per le offerte telematiche, alle prescrizioni di cui all'art. 12 DM 32/15. Con l'avviso di vendita il Delegato avrà cura di concedere il termine di 90 gg. per il deposito delle offerte e di fissare per il primo giorno successivo non festivo la data dell'udienza per la deliberazione sulle offerte o per la gara ex art. 573 c.p.c.; di indicare nell'avviso di vendita che sono ammissibili offerte inferiori al prezzo base con riduzione massima consentita pari a $\frac{1}{4}$ del prezzo base (es. prezzo base 100, offerta minima ammissibile 75); di indicare le eventuali formalità pregiudizievoli non suscettibili di cancellazione. Il Delegato redigerà verbale delle operazioni di vendita effettuate sempre ed esclusivamente in conformità agli artt. 23 e ss. del DM 32/15, anche in ipotesi di ricezione di offerte soltanto analogiche;

5) deliberare sulle offerte pervenute; in caso di unica offerta inferiore al prezzo base, il Delegato procederà alla vendita ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione; qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto, si procede in ogni caso a una gara tra gli offerenti anche in presenza di istanza di assegnazione, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile al miglior offerente purché il prezzo raggiunto sia pari o superiore al prezzo base (ovvero anche inferiore al prezzo base ove non vi siano istanze di assegnazione). In caso di pluralità

di offerte, qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'art.573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagna la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta);

6) comunicare tempestivamente al G.I il mancato pagamento del saldo prezzo, segnalando se vi siano già state precedenti decadenze ex art. 587 c.p.c.;

7) fissare il successivo esperimento di vendita previa riduzione del prezzo base fino ad un quarto e concedendo il termine massimo di legge (90 gg.) per il deposito di offerte irrevocabili. Dovrà però riferire prontamente al G.I. e chiedere istruzioni ove appaia utile la prosecuzione della vendita a prezzo invariato;

8) ricevere le cauzioni ed i versamenti per saldo prezzo e per spese versandoli sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva per le offerte presentate in forma analogica; per le offerte telematiche valgono le prescrizioni di cui all'art. 12 DM 32/15 (CON L'AVVERTENZA CHE SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO LE OFFERTE PER LE QUALI, AL MOMENTO DI APERTURA DELLA GARA, LA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE RISULTERÀ EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE SUL CONTO DELLA PROCEDURA, CON ONERE QUINDI A CARICO DELL'OFFERENTE DI VERIFICARE CON LA PROPRIA BANCA LE TEMPISTICHE DEL BONIFICO); il Delegato è autorizzato ad effettuare tutti i depositi ed i prelievi necessari, compresa la restituzione agli offerenti non aggiudicatari delle cauzioni versate a mezzo bonifico, salvo rendiconto;

9) comunicare all'aggiudicatario l'importo delle spese e degli oneri conseguenti alla vendita, tenuto conto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti sulla base degli atti o delle richieste dell'aggiudicatario, a fissare il termine di 120 giorni per il versamento del saldo prezzo e le modalità di versamento; comunicherà immediatamente l'aggiudicazione al G.I. affinché provveda all'emissione dell'eventuale ordine di liberazione, qualora non sia già stato adottato;

10) predisporre il decreto di trasferimento entro 45 giorni dal versamento del saldo prezzo e dal pagamento degli ulteriori oneri e spese e previo ulteriore aggiornamento delle visure immobiliari. Al decreto di trasferimento sarà allegato, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica. Dopo la firma da parte del G.I. e gli adempimenti necessari della cancelleria, il professionista Delegato curerà l'esecuzione di tutte le formalità previste dall'art. 591 bis, n. 11,

c.p.c. (registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni ove previsto);

11) predisporre, entro 90 giorni dalla comunicazione della firma del decreto di trasferimento, il rendiconto finale con istanza di liquidazione del compenso; a predisporre nei 30 giorni successivi alla liquidazione del compenso una bozza del piano di riparto, da depositare in Cancelleria;

12) tutte le operazioni delegate dovranno essere compiute entro due anni dalla comunicazione della presente ordinanza. È esclusa la possibilità di sospensione o rinvio dell'asta se non per ordine del G.I. All'esito delle operazioni delegate il Delegato rimetterà gli atti all'Ufficio, dando atto dell'intervenuta esecuzione dei pagamenti effettuati in esecuzione del progetto di distribuzione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e lo svolgimento delle aste è stabilito con modalità sincrona mista.

1) le offerte di acquisto analogiche redatte in carte legale dovranno essere presentate presso lo studio del Delegato o nel luogo da questi indicato nell'avviso entro le ore 12 del giorno sopra indicato. L'offerta deve essere depositata in doppia busta chiusa: sulla prima busta (quella che rimane all'interno) saranno indicati, a cura dell'offerente, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis; c.p.c.; la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. La prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell'offerente: sulla busta esterna il delegato ricevente annota: il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione con gli estremi del documento di riconoscimento valido; il nome del professionista delegato; la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; la data e l'ora del deposito dell'offerta. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione. Tutte le buste esterne saranno aperte dal Delegato prima dell'inizio delle gare fissate per ciascun giorno. Le offerte segrete, ancora sigillate, sono attribuite a ciascun fascicolo sulla base delle indicazioni reperite sulla busta più interna e saranno aperte all'ora fissata per l'esperimento senza incanto;

2) l'offerta analogica dovrà contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge e allegati copia del documento d'identità e del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo di tali documenti all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo). Se l'offerente è minorenne, interdetto o inabilitato, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto autorizzato e dovranno essere allegati copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del

soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante, dovrà essere allegato un certificato o una visura del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; l'offerta può essere presentata personalmente o a mezzo procuratore legale munito di procura speciale notarile: i procuratori legali possono presentare anche offerta per persona da nominare;

- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all'offerta minima indicata nell'ordinanza di vendita, a pena di esclusione, le modalità ed il termine di versamento, salvo quanto previsto al punto 5);
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

3) all'offerta analogica dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Padova – proc. R.G. n.6643/2009 per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto, salvo il maggior danno;

4) per le offerte presentate in via telematica valgono le seguenti modalità di presentazione:

- l'offerta va formulata accedendo al portale delle vendite pubbliche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita e deve contenere i dati e le informazioni di cui all'art. 12 DM 32/15;
- all'offerta vanno allegati: a) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; d) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica certificato o visura del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta; f) la documentazione attestante il versamento della cauzione effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura;
- per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta: a) va sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; oppure: b) va direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: l'invio sia avvenuto richiedendo la

ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015);

- l'offerta ed i relativi documenti allegati vanno inviati all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che: a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

- Nei casi di malfunzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia opera l'art. 15 DM 32/15; 5) l'offerta presentata è irrevocabile, con le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata ovvero a presenziarvi con modalità telematiche, anche per partecipare all'eventuale gara. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è l'unica, il bene potrà comunque essere aggiudicato all'offerente non presente personalmente o in via telematica; in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente personalmente o in via telematica;

6) il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine non prorogabile - ma soggetto alla sospensione feriale dei termini - di 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo il minor tempo proposto dall'aggiudicatario. L'importo delle spese e degli oneri tutti conseguenti all'aggiudicazione sarà indicato, in via presuntiva e salvo conguaglio, dal Delegato: esso dovrà essere versato prima della emissione del decreto di trasferimento.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese

condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli che possono essere cancellate: la cancellazione sarà effettuata dal Delegato e a spese della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario. La presente ordinanza e l'avviso redatto dal Delegato saranno resi pubblici mediante i seguenti adempimenti:

PUBBLICITÀ LEGALE

- 1) pubblicazione dell'avviso a cura del professionista Delegato sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" a norma dell'art. 161 quater d.att. c.p.c. in conformità alle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia in un termine non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte;
- 2) pubblicazione dell'avviso in un termine non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte, a cura del Delegato sui quotidiani Il Mattino o Il Gazzettino in conformità al protocollo in uso;
- 3) inserimento dell'ordinanza di vendita del G.I. unitamente a copia della perizia di stima e relativi allegati dovrà essere inserita, a cura del Delegato e in termine non inferiore a 45 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame delle offerte, sui seguenti siti Internet: www.aste.com e www.astalegale.net. Si fa presente che è possibile accedere ai siti Internet di cui sopra, anche attraverso un'area dedicata sul sito www.tribunale.padova.it.

Fissa l'udienza del 18 aprile 2024 in trattazione scritta, per la verifica delle operazioni di vendita.

Visto l'art. 127 ter cpc

Dispone che le parti depositino entro il 17 aprile note scritte autorizzate, contenenti eventuali istanze.

Si comunichi alle parti e al Notaio Delegato

Padova li 10.11.2023

Il giudice

Dott.ssa Alina Rossato